

STATUTO

**IL BROLO SOCIETA'
AGRICOLA IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEOLO PD VIA IV NOVEMBRE 40

Numero REA: PD - 425347

Codice fiscale: 04878650284

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 71923 DI REPERTORIO E N. 24352 DI RACCOLTA

"STATUTO"

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c. e del D.Lgs. n. 112/2017, una Società a responsabilità limitata impresa sociale, sotto la seguente denominazione: "IL BROLO SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Art. 2 (Sede)

1. La società impresa sociale ha sede in Teolo (PD), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società ha per oggetto esclusivo la coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, esercitando, in conformità ai requisiti e alle condizioni dell'art. 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, in via stabile e principale l'attività d'impresa di interesse generale avente ad oggetto l'agricoltura sociale, ai sensi della Legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modifiche.

Si intendono comunque escluse tutte le attività riservate dalla legge ad iscritti in Albi Professionali o per le quali la legge richieda specifici requisiti non in possesso della società.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - quest'ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D. Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) - che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa potrà inoltre concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in generale anche a favore di terzi nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società impresa sociale non ha scopo di lucro, pertanto

gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, con le specifiche presunzioni di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. n. 112/2017, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati in favore di soci, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' comunque ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma terzo, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017.

Gli utili maturati e gli avanzi di gestione annuali possono essere destinati secondo le modalità e con i limiti di cui agli artt. 3, comma terzo, e 16 del D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

2. Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili), nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 112/17, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (di seguito indicato come "diritto di opzione"). Nella decisione di aumento dovrà essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima ed il termine di cui sopra per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data di iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano conte-

stuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate. Se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di tutte o di parte delle partecipazioni di nuova emissione a terzi, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 12.

5. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La delibera di aumento deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di indicazioni l'aumento deve essere effettuato mediante conferimento in denaro.

6. In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

7. Nel caso di aumento gratuito la quota proporzionale di partecipazione rimane immutata.

8. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della documentazione di cui all'art. 2482 bis, comma 2, del codice civile.

Art. 6 (Finanziamento dei soci)

1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, ovvero stipulare con i soci stessi, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, nei limiti di cui all'art. 3 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 112/17, che si presumono infruttiferi, salva

diversa determinazione risultante da atto scritto, e che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 cod. civ..

Art. 7 (Partecipazioni sociali)

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, si applica l'art. 2468, comma quinto, del codice civile, e nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art. 2352 del codice civile.

Art. 8 (Trasferimento delle partecipazioni sociali)

1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo punto 3; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

2. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.

3. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicherà a mezzo raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al-

l'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della sede della società su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione

l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta invece per il caso di costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno);
- il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art. 5, punto 4;
- il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di quanto precede, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;
- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente art. 5, punto 4, sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

4. Qualora l'intero capitale sociale dovesse essere detenuto da un unico socio persona fisica, la società perderà la qualifica di impresa sociale.

Art. 9 (Ammissione di nuovi soci)

1. L'ammissione di nuovi soci può avvenire sia mediante sottoscrizione di un aumento a pagamento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali.

2. Nell'ammissione di nuovi soci, deve tenersi conto che non

possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Articolo 10 (Decisioni dei soci)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e la distribuzione degli utili, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 112/17;
- b) la nomina degli amministratori, salvo quanto previsto dal successivo art. 19;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, ove nominato, o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, salvo quanto previsto dal successivo art. 19;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni in materia di esclusione dei soci;
- g) le decisioni ad essi demandate da specifiche disposizioni di legge o dal presente statuto.

2. Ogni socio legittimato ai sensi di Legge ha diritto di voto, fermo restando che non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

3. Nei casi previsti dai numeri 4) et 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Cod. Civ., in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale ai sensi dell'art. 2479 bis del Cod. Civ..

4. Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al precedente punto 3, possono essere adottate, su iniziativa di uno o

più soci o su iniziativa di uno o più amministratori, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente Statuto, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà.

5. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, con indicazione della data in cui ciascuna sottoscrizione è stata apposta.

La decisione si intende assunta al momento dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione, sempre che sia stata raggiunta la prescritta maggioranza nel termine prescritto per la consultazione, non superiore, comunque, a 30 (trenta) giorni e risultante dal suddetto documento.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul *Libro delle decisioni dei Soci*.

6. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposita documentazione scritta dalla quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società la risposta mediante apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno

no, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

La decisione si intende assunta nel momento in cui sono pervenute alla società le risposte di tutti i soci ovvero alla scadenza del termine sopra fissato per la risposta, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi.

7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui ai punti 5 e 6 del presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata ai sensi dei punti 5 e 6 del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel *Libro delle decisioni dei soci*. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Non si applica la disposizione di cui al comma precedente nel caso in cui la decisione adottata a sensi del precedente punto 5 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel *Libro delle decisioni dei soci*.

8. I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il *Libro delle decisioni dei soci*.

Art. 11 (Assemblea dei soci)

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Stato appartenente all'Unione Europea.

2. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, telegramma) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione, fatto pervenire ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese. Nell'avviso di convocazione de-

sono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di loro assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea può nominare un segretario, anche non socio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, decretare l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

5. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società e potrà essere conferita anche a non soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

6. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea regolarmente costituita delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale (con la precisazione che nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto o di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368 comma terzo del Cod. Civ..

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio

dell'assemblea. Sulla base del numero dei titolari del diritto di voto presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Ai sensi di legge, il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 12 (Recesso del socio)

1. Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge ed, eventualmente, dal presente Statuto.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A/R entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

3. Al socio receduto spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/17.

Il pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso deve es-

sere eseguito entro centottanta giorni.

4. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola potrà anche avvenire per quote diverse o in favore di alcuni soltanto dei soci.

5. Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

6. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima, intendendosi il recesso esercitato nel giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Art. 13 (Esclusione del socio)

1. E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c.. Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Può inoltre essere escluso il socio che eserciti, senza il consenso dei soci, un'attività in concorrenza con quella della società.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera e deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale spetta, comunque, il diritto di intervento all'assemblea, pur non avendo diritto di voto.

3. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal

tribunale su domanda dell'altro.

4. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 12, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 14 (Requisiti di onorabilità)

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile ed in particolare dagli artt. 2382 e 2399 C.C., i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nell'attività svolta dalla società;
- non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte dalla società.

Art. 15 (Amministrazione e Rappresentanza)

1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Nel caso previsto dal successivo articolo 19, la società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, e uno dei componenti dovrà essere nominato dai lavoratori. In ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e' riservata ai soci.

2. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

3. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avvenga senza giusta causa.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente comma 1, sub b), se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina dei nuovi amministratori. Nel frattempo gli Amministratori decaduti potranno compiere i so-

li atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/17.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

In mancanza della determinazione di un compenso a favore degli Amministratori, l'attività prestata dovrà considerarsi gratuita.

5. All'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, e' affidata la gestione della società: a tal fine lo stesso potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezioni di sorta, ed avrà, quindi, facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente alla decisione dei soci.

In particolare, è riservata all'assemblea dei soci, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2361 del cod. civ..

6. L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori, institori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

7. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi, in giudizio, ed anche in sede amministrativa, spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente (di fronte ai terzi la firma di chi fa le veci del Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo),
- ai singoli Amministratori Delegati, se nominati, nei limi-

ti della delega.

8. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

9. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 16 (Il Consiglio di amministrazione)

1. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente comma 1, sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. n. 112/17.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ai sensi e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo, ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo punto 10, possono essere adottate, su iniziativa di uno o più amministratori, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consen-

zienti che astenuti che contrari, con indicazione della data in cui ciascuna sottoscrizione è stata apposta.

La decisione si intende assunta al momento dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza nel termine prescritto per la consultazione, non superiore comunque a 15 (quindici) giorni e risultante dal suddetto documento.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul *Libro delle decisioni degli Amministratori*.

5. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposita documentazione scritta dalla quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società la risposta mediante apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di risposta degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

La decisione si intende assunta nel momento in cui sono pervenute alla società le risposte di tutti gli amministratori, ovvero alla scadenza del termine sopra fissato per la risposta, sempreché sia stata raggiunta la prescritta maggioranza. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi.

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

7. La decisione degli Amministratori, adottata a sensi dei precedenti commi, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

8. Non si applica la disposizione di cui al precedente punto

7 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del precedente punto 4 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale *nel Libro delle decisioni degli Amministratori*.

9. Con la maggioranza di cui al precedente punto 6, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

10. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., ovvero nel caso di cui al precedente punto 9, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

11. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

12. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

13. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che sussistano le medesime condizioni previste dal precedente articolo 11, comma quarto, per le riunioni dell'assemblea dei soci, che qui espressamente si richiama, e di tali condizioni dovrà darsi atto nei relativi verbali.

14. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in forma collegiale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*.

Art. 17 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, dal presente statuto o previsto da inderogabili norme di legge. I sindaci nominati devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, secondo comma, e 2399 del codice civile; non possono essere eletti sindaci della società, e se eletti decadono dall'ufficio, i soggetti che non siano in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 2399 c.c..

2. L'organo di controllo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e può riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso, si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo, in quanto compatibili.

3. All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le norme, ivi comprese quelle relative alla competenza e ai poteri, sul collegio sindacale delle società per azioni. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/17 ed al medesimo compete altresì, nei casi previsti dalla legge, tra cui l'art. 10 comma quinto, del D.Lgs. n. 112/17, la revisione legale dei conti, regolata dalle norme di legge in materia, salvo che per volontà dei soci o per obbligo di legge la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore legale.

4. E' fatta salva, comunque, una eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

Art. 18 (Esercizi sociali, bilancio e libri sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio solo nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Cod. Civ..

Negli stessi termini deve essere approvato dai soci il bilancio sociale, da depositare e pubblicare secondo quanto previsto all'art. 9, secondo comma, del D.Lgs. 112/2017.

4. Per i libri sociali si richiama l'art. 2478 C.C..

Art. 19 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività)

I lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti interessati possono partecipare alle assemblee sociali in cui venga po-

sta all'ordine del giorno la programmazione delle attività sociali. Tale assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

I lavoratori e gli utenti sono convocati con le medesime modalità di convocazione previste per i soci di cui al precedente art. 11 e possono intervenire in assemblea personalmente, per delega o tramite rappresentante comune, eletto a maggioranza.

I partecipanti all'assemblea possono esprimere pareri o formulare proposte in ordine alle questioni inerenti il programma di attività o che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

L'organo amministrativo, in conformità agli scopi sociali ed al programma approvato, dovrà organizzare l'attività dei lavoratori, anche mediante incontri periodici informativi e consultivi.

Qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori hanno diritto di nominare un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo. In tal caso, pertanto, la società dovrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo dovrà essere collegiale.

Art. 20 (Lavoro e volontariato nell'impresa sociale)

L'attività di lavoro e di volontariato nell'impresa sociale è regolata dall'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 21 (Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda)

Per quanto riguarda la disciplina della trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d'azienda, si fa rinvio all'art. 12 D.Lgs. 112/2017.

Art. 22 (Scioglimento e liquidazione)

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

2. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni secondo quanto previsto dall'articolo 2487 Cod. Civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, a' sensi dell'art. 2487 ter del Cod. Civ..

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Titolo V, Libro V, del codice civile.

3. In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di "impresa sociale", il patrimonio residuo e' devoluto ad altri enti del Terzo settore nel rispetto di quanto previsto all'articolo 12, quinto comma, del D.Lgs. 112/2017.

Art. 23 (Clausola compromissoria)

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra

i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise, previo esperimento del tentativo di conciliazione innanzi all'organismo di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società, da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

2. Il Collegio arbitrale deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, secondo le norme di diritto e secondo la procedura di rito di cui al codice di procedura civile; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni.

3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

4. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

5. Le modifiche, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

Art. 24 (Disposizioni Generali)

1. Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con

obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

2. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia purché iscritti all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, potrà essere richiesta da ciascun socio non amministratore non più di due volte per esercizio sociale.

La richiesta dovrà essere fatta pervenire all'organo amministrativo, con raccomandata A/R, con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi.

L'accesso sarà consentito in orario d'ufficio al socio non amministratore e al professionista di fiducia e non potrà protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi.

Di tutti i dati, notizie ed informazioni di cui verranno a conoscenza i soci non amministratori, anche tramite i loro professionisti, gli stessi dovranno mantenere la massima riservatezza.

Non potranno essere fatte copie o estratti di qualsiasi tipo dei documenti o dei libri che saranno oggetto di consultazione.

Resta salva la facoltà dell'organo amministrativo di rinviare l'accesso per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, senza obbligo di motivazione.

3. Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

4. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di impresa sociale, nonché, in quanto compatibili, le norme del codice del Terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, quelle dettate per le società per azioni.

F.TO: MENEGHETTI STEFANO

F.TO: ANTONIO MALATRASI

F.TO: GABRIELE CORCIULO Notaio (L.S.S.)

BOLLO : ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE
M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.